REGOLAMENTO (CEE) N. 2136/82 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1982

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2300/73 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82 [4], in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1986/82 modifica il regolamento (CEE) n. 1569/72 allo scopo di estendere le disposizioni di detto regolamento ai semi di girasole ; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2300/73 [5] onde adottare le modalità di applicazione del sistema degli importi differenziali ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2300/73 è modificato come segue :

1. Nel titolo, i termini « semi di colza e di ravizzone », sono sostituiti dai termini « semi di colza, di ravizzone e di girasole ».

2. L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Gli importi differenziali previsti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72 per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sono composti dagli elementi seguenti :

a) l'elemento correttore del prezzo indicativo,

b) l'elemento correttore dell'integrazione o della restituzione all'esportazione,

c) l'elemento differenziale ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
[3] GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
[4] GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10.
[5] GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.